



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

INDICE

Art. 1 – Istituzione e finalità

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Compiti

Art. 4 - Composizione, formazione e durata

Art. 5 – Organi della Commissione e loro elezione disposizione e compiti

Art. 6 – Validità delle decisioni

Art. 7 – Gruppi di lavoro

Art. 8 – Attività d’informazione

Art. 9 – Oneri finanziari

Articolo 1 – Istituzione e finalità

1. In attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione Italiana è istituita, presso l'Amministrazione comunale di Monte Argentario, la Commissione per le pari opportunità tra donna ed uomo.
2. La Commissione è un organo permanente, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella L.R. 14 del 23/02/87.
3. La Commissione opera mediante l'attuazione di "azioni positive" (legge 125 del 10/04/1991- D. Lgs. n. 226/2003) per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o/e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo, in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio. La Commissione si propone inoltre di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
4. La Commissione ha sede nel palazzo comunale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.

Articolo 2 - Funzioni

1. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra le donne e gli uomini del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne e gli uomini eletti/e nelle istituzioni.
2. Cura inoltre i rapporti con enti ed organismi con cui individua forme di collaborazione, di scambio, di coordinamento di iniziative e programmi comuni.

Articolo 3 – Compiti

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio;
 - b) ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
 - c) lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
 - d) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;
 - e) promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali, nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
 - f) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta orale e massmediale;

- g) attraverso gli Uffici del Comune, attua iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché la normativa inerente Misure a sostegno della flessibilità di orario di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; favorisce inoltre la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica etc.;
- h) promuove iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ai sensi dell'art. 26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Commissione per il conseguimento delle sue finalità:

- a) formula, se del caso, pareri non vincolanti su proposte di delibera relative agli atti di programmazione e pianificazione annuali e pluriennali riguardanti le materie di propria competenza e sulla regolamentazione dei servizi resi dall'Amministrazione comunale, entro i termini stabiliti dall'assessorato di riferimento sentito il Responsabile del procedimento medesimo;
- b) elabora e formula all'Amministrazione comunale proposte tendenti ad armonizzare gli interventi della stessa con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità nei servizi civili, sociali, assistenziali, sanitari e culturali anche promuovendo azioni positive per l'attuazione della legislazione vigente sulla parità uomo donna;
- c) avanza proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, nel rispetto della regolarità istruttoria della proposta stessa ai sensi degli articoli 49 e 107 del D. Lgs. 267/2000. La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale si deve esprimere sulle stesse entro sessanta giorni;
- d) promuove iniziative di collaborazione tra e con gruppi od organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità;
- e) promuove le politiche del Comune rivolte all'applicazione della legislazione vigente sulla parità uomo donna e le conseguenti azioni positive.

3. La Commissione predispone:

- a) un documento programmatico per l'anno successivo relativo alle sue iniziative e lo invia al Sindaco entro il 1° Ottobre di ogni anno.
- b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4 - Composizione, formazione e durata

1. La Commissione Pari Opportunità è composta da:

- a) Il Sindaco – componente di diritto;
- b) l'Assessore o Consigliere con delega alle Pari Opportunità – componente di diritto;
- c) l'Assessore o Consigliere con delega alla Cultura – componente di diritto;
- d) n. 5 consiglieri comunali (tre di maggioranza e due di minoranza) designati dai rispettivi Gruppi Consiliari;
- e) 5 donne e 2 uomini residenti nel Comune di Monte Argentario in possesso di comprovate competenze ed esperienze relativamente alle pari opportunità e alla differenza di genere, nei vari

campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale, ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.

2. L'ufficio servizi alla persona istruisce la procedura per la nomina dei 5 componenti di cui alla lettera e) attraverso un apposito avviso da pubblicare entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale ovvero, in fase di prima attuazione, entro 60 giorni dall'esecutività del presente regolamento e da diffondere nelle forme più ampie sul territorio comunale.

3. Le candidature, corredate da curriculum vitae, devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Sito istituzionale del Comune di Monte Argentario (GR).

4. I curricula pervenuti vengono preliminarmente esaminati da parte dell'ufficio servizi alla persona che provvede quindi a trasmettere l'elenco delle candidature pervenute al Presidente del Consiglio Comunale per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utile.

Ogni Consigliere potrà esprimere una preferenza per le candidate donna ed una preferenza per il candidato uomo e risulteranno nominati le 4 candidate donne ed il candidato uomo che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.

6. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. I componenti della Commissione Pari Opportunità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive. In caso di decadenza di un componente designato dal Consiglio, il Consiglio provvederà a definire il sostituto sulla base delle domande presentate.

Articolo 5 - Organi della Commissione e loro elezione – Convocazione delle sedute

1. E' eletto Presidente della Commissione il membro che riporti più preferenze nella votazione da effettuarsi nella prima seduta di insediamento.

2. Sono organi della Commissione il Presidente (che rappresenta la Commissione Pari Opportunità, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività) e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento, viene nominato dalla Commissione ed a maggioranza dei componenti assegnati).

3. Il Presidente ha il compito convocare le sedute della Commissione e di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.

4. L'avviso di convocazione, redatto per forma scritta, contiene la data ed orario di prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Tale avviso deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima dalla data fissata per la seduta in prima convocazione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono o altro mezzo idoneo allo scopo.

5. La Commissione deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

Articolo 6 - Validità delle decisioni

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di un singolo componente, la Commissione decida di procedere a voto segreto.

La Commissione adotta le proprie decisioni con voto palese e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione per le seguenti votazioni:

- Approvazione documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
- Approvazione relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
- Decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione.

In caso di parità di voti prevale il voto espresso del Presidente.

Delle sedute della Commissione viene redatto un sintetico verbale, redatto da un segretario verbalizzante all'uopo individuato dal Presidente tra i componenti presenti nella seduta, nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei commissari che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dalla Presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 7 - Gruppi di lavoro

1. La Commissione può svolgere la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito della Presidente, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.
2. Ogni gruppo di lavoro individua un Coordinatore, che tiene contatti con il Presidente. Ogni componente della Commissione Pari Opportunità può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

Articolo 8 - Attività d'informazione

1. In attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 23/2/87, la Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni sullo stato di attuazione delle pari opportunità nell'ambito comunale.

Articolo 9 - Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su di un apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Dirigente competente per materia.
2. La partecipazione alle sedute della Commissione e degli eventuali Gruppi di lavoro è a titolo gratuito.